

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' E DEI CRITERI
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER
GLI UFFICI TECNICI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento da applicazione all'art. 43 del C.C.R.L. 12/06/2000 con esclusione delle qualifiche dirigenziali in attuazione dell'art. 19 comma 1 del C.C.R.L. 11/08/2000 relativo all'area dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli Enti Locali della Valle d'Aosta.

Art. 2 – Oggetto delle disposizioni

Il presente regolamento è stipulato al fine di dare attuazione all'articolo 19, comma 4 bis, ed all'art. 45, comma 7, della Legge Regionale 20 giugno 1996 n° 12 e successive modificazioni e integrazioni.

Le disposizioni hanno per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione delle somme per l'attività svolta dai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), dell'art. 19 Legge Regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

Una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, costituita con le modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, ovvero per ogni atto di pianificazione comunque denominato, tra il personale dell'amministrazione operante in qualità di: coordinatore del ciclo, incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, ovvero di redattore dell'atto di pianificazione.

Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. Le Amministrazioni possono formulare un apposito regolamento per la gestione delle fasi di incentivazione che assuma i criteri del presente accordo.

Per Coordinatore del ciclo di cui al comma 3, si intende la figura definita dall'art. 4 della Legge Regionale 20 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni.

Per direttore dei lavori si intende la figura definita dall'art. 16 della Legge Regionale 20 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 3 – Definizione delle prestazioni

Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3 della Legge Regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive integrazioni e modificazioni; per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte agli articoli 11, 12, 13 e 14 della Legge Regionale 20 giugno 1996 n. 12 e successive integrazioni e modificazioni.

Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere svolti in forma semplificata. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del coordinatore, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge Regionale 20 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni, ai lavori pubblici che non necessitano di

nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, nonché alle varianti in corso d'opera di cui all'art. 32 della Legge Regionale 20 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni.

Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti ed il piano territoriale paesaggistico.

Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economica-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della Legge n. 865 del 1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavori e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 4 – Costituzione delle somme

Per i progetti di lavori pubblici le somme sono calcolate sull'importo dei lavori posto a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentate della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'I.V.A.. Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano le spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano particellare e la procedura per l'esecuzione dell'eventuale occupazione ed esproprio, nonché tutte le attività propedeutiche di supporto o integrative alla progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti, e all'ammontare dell'I.V.A..

Per i lavori da eseguirsi in economia diretta a mezzo di ditte specializzate nei casi di pronto intervento, urgenze e somme urgenze a seguito di eventi calamitosi, gli incentivi sono calcolati sugli importi liquidati all'impresa esecutrice sulla base della contabilità finale. Per interventi in amministrazione diretta gli incentivi saranno calcolati a consuntivo sull'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera, risultanti da conto finale, o sull'importo del progetto approvato.

Tenendo conto sia dell'entità sia della natura dei lavori da realizzare, viene calcolata la percentuale per determinare le somme di cui al comma 1. Tale percentuale è il risultato dell'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente punto b):

- a) Aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come segue:
 - 0,75 % per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 200.000;
 - 0,70 % per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 200.001 e € 750.000;
 - 0,65 % per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.001 e € 2.500.000;
 - 0,60 % per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 2.500.001 e € 5.000.000;
 - 0,50 % per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 5.000.001;
- b) Aliquota percentuale relativa alla natura dei lavori determinata come di seguito:

- 0,75 % per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
- 0,65 % per progetti di manutenzione straordinaria;
- 0,50 % per progetti di manutenzione ordinaria.

Per la realizzazione di nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo nell'ambito delle opere di edilizia, delle opere relative a scavi archeologici e beni culturali nonché per interventi comprendenti opere "puntuali" di particolare complessità, con incidenza superiore al 50% dei lavori a base d'asta (ponti, gallerie, impianti tecnologici speciali, macchinari industriali, ecc.) l'aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera sarà pari allo 0,75 % per importi fino a € 750.000.

Per gli atti di pianificazione le somme sono calcolate nella misura del 30%, salvo diverse disposizioni del presente regolamento, sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale Urbanistica, del 1° dicembre 1969 n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazioni obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

Le somme destinate all'incentivazione non sono soggette ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Le somme sono tuttavia costituite autonomamente per eventuali progetti di perizia non causata da errori o omissioni imputabili all'ufficio tecnico.

Le somme occorrenti sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione relative ai singoli lavori, indicate negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni, in attuazione dell'art. 45 della Legge Regionale 12/96.

Art. 5 – Conferimento degli incarichi

Il Dirigente competente o il Segretario comunale provvede all'assegnazione degli incarichi per interventi da svolgere da parte degli uffici tecnici con atto formale, sottoscritto dal dipendente nel rispetto delle quote massime stabilite all'art. 4, tenuto conto delle responsabilità, delle competenze professionali, dal carico di lavoro dei soggetti aventi titolo e della complessità dell'opera.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il coordinatore del ciclo se non già diversamente individuato, e il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto, se non già diversamente individuati; tali indicazioni sono omesse qualora l'ufficio tecnico abbia un solo soggetto abilitato alla progettazione del lavoro pubblico o alla redazione dell'atto di pianificazione. Il tecnico o i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice, da almeno tre anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione; il Dirigente o il Segretario comunale provvede, sentito il coordinatore del ciclo, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione e di pianificazione anche a titolo di collaborazione, indicando ove è possibile i compiti e i tempi assegnati a ciascuno; l'elenco può essere interno all'atto di conferimento di cui al comma 2 e viene conservato agli atti.

CAPO II – RIPARTIZIONE DELLE SOMME

Art. 6 – Ripartizione delle somme

Per quanto riguarda un lavoro pubblico, le somme sono ripartite verticalmente e orizzontalmente.

Art. 7 – Ripartizione verticale

La ripartizione verticale delle somme è effettuata dal Dirigente o dal Segretario comunale (su proposta del responsabile del servizio) con criteri di cui all'art. 4 tra le varie fasi dell'intero ciclo, con una percentuale determinata tra i valori riportati nell'allegata Tabella 1.

Nella ripartizione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- utilizzo di tutte le voci indicate nella tabella;
- la somma delle percentuali definite per ciascuna voce deve essere al massimo 100.

Art. 7 bis – Ripartizione interna

Su proposta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale il Dirigente o il Segretario comunale effettua la ripartizione secondo i criteri dell'art. 4 tra le varie fasi dell'intero ciclo e secondo i soggetti interessati e relativa percentuale spettante (che rispetta sempre i parametri stabiliti nella Tabella 1) determinata nell'allegata Tabella 1 bis.

Art. 8 - Ripartizione orizzontale

La ripartizione orizzontale delle somme per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettati, è effettuata secondo le indicazioni riportate nella Tabella 2 allegata. La stessa tabella viene presa a riferimento, qualora all'ufficio tecnico dell'ente affidato uno solo dei livelli di progettazione e gli altri livelli siano affidati a professionisti esterni, per il calcolo della quota relativa al livello affidato.

La ripartizione orizzontale delle somme per la Direzione dei Lavori pubblici, con riferimento alle singole figure interessate, è effettuata secondo le indicazioni riportate nella Tabella 3 allegata al presente accordo.

CAPO III – TERMINI TEMPORALI E PENALITA'

Art. 9 – Termini per le prestazioni

Il Dirigente o il Segretario comunale nel provvedimento di affidamento in analogia a quelli affidati all'esterno, deve stabilire i termini entro i quali sono eseguite le prestazioni, eventualmente suddivise in relazione alle singole fasi di progetto o di atto.

Tutti i termini per gli adempimenti possono essere prorogati, con provvedimento motivato, dal coordinatore del ciclo per proroghe fino al 20% del termine originario (con arrotondamento in eccesso ad un giorno) o dall'organo che ha disposto l'affidamento per proroghe maggiori.

Il Dirigente o il Segretario comunale cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni e prende nota della data di inizio della decorrenza dei termini.

Art. 10 – Ritardato adempimento delle prestazioni

In caso di ritardato adempimento delle fasi, sono applicate le penalità previste dal presente comma:

- a) ritardi fino a 10 giorni non festivi: penalità pari allo 0,5% della quota relativa alla singola fase, per ogni giorno di ritardo;
- b) ritardi da 11 a 30 giorni non festivi: penalità pari all'1% della quota relativa alla singola fase, per ogni giorno di ritardo;
- c) ritardi superiori a 30 giorni non festivi: abbattimento pari al 33% della quota relativa alla singola fase;
- d) ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'avanzo finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa: nessuna ripartizione della quota e revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo; sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente regolamento;
- e) nei casi di cui alle lettere c) ed e) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il Dirigente o il Segretario comunale.

Art. 11 – Omesso o inesatto adempimento delle prestazioni

In caso di inesatto adempimento sono applicate le penalità previste dal presente comma:

- a) qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza l'approvazione di ulteriori atti di programmazione o della loro modifica e senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la quota relativa alla singola prestazione è ridotta di un decimo;
- b) qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali sotto il profilo tecnico o sotto il profilo finanziario che necessitano di nuove approvazioni, compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'Amministrazione, la quota relativa alla singola prestazione è ridotta di un quarto;
- c) nei casi di cui alla lettera b) qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili con i tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, comportino variazioni di bilancio, rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, la quota relativa alla singola prestazione è ridotta della metà;
- d) qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'Amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altre autorità a ciò preposte per legge: nessuna ripartizione della quota e revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano;
- e) nei casi di cui alle lettere c) e d) l'Amministrazione può revocare l'incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati sentiti il coordinatore del ciclo e il responsabile del procedimento.

All'omissione dell'adempimento delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e); sono fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari e il giudizio contabile per il risarcimento del danno, previsti dal vigente regolamento.

Ai fini del presente articolo si considera inesatto adempimento delle prestazioni l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea individuazione della normativa vincolante per la progettazione o per la redazione del piano, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, il mancato rispetto di legittime direttive o indirizzi programmatici impartiti dai competenti organi dell'Amministrazione risultanti da degli atti tecnici.

Le penali di cui al presente articolo si sommano, se nel caso, con quelle di cui all'articolo 10, fermo restando che il loro importo complessivo non può essere superiore alle somme da ripartire relative al progetto o all'atto di pianificazione.

Art. 12 - Liquidazione delle somme

La liquidazione degli incentivi relativi alle fasi attuative dei lavori, dovrà avvenire entro i mesi di marzo ed ottobre di ogni anno, salvo diverse disposizioni delle Amministrazioni competenti.

CAPO IV – ALTRI ONERI

Art. 13 – Spese

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani sono a carico dell'Amministrazione. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione.

Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 14 – Oneri per l'iscrizione agli albi professionali

Gli oneri per l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali di appartenenza dei tecnici che svolgono atti per i quali l'iscrizione è prescritta sono a carico, nella misura stabilita dai singoli ordinamenti professionali, dall'Amministrazione.

Qualora il dipendente per il quale è richiesta o è necessaria l'iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sia autorizzato all'esercizio della libera professione ai sensi delle norme sul rapporto di lavoro a tempo parziale, gli oneri per l'iscrizione e quelli conseguenti, di cui al precedente comma, salvo diversa e inderogabile disposizione di legge, sono a carico dello stesso dipendente.

Art. 15 – Copertura assicurativa

Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere del premio corrisposto per contrarre garanzie assicurative per la copertura dei rischi professionali.

L'assicurazione è garantita all'assicurato per la responsabilità civile derivante, ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio dell'attività.

Limitatamente ai soli errori di progettazione, di Direzione Lavori, di Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione e in fase di collaudo, la garanzia è estesa ai danni arrecati alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguano i lavori, provocati da rovina totale o parziale delle opere stesse.

L'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera.

L'importo da garantire non può essere inferiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

La garanzia cessa al verificarsi di una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- utilizzo delle opere secondo la loro destinazione d'uso.

Art. 16 – Relazione periodica sull'applicazione del presente regolamento

Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il soggetto individuato da ogni singola Amministrazione, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente accordo. Tale relazione dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo a base di gara;
- l'importo delle somme liquidate nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.

Copia della relazione è trasmessa al legale rappresentante dell'ente, alle rappresentanze sindacali presenti nell'ente e all'A.R.R.S.

La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previsti dall'ordinamento interno dell'ente.

Nella formazione del bilancio di previsione, i responsabili dell'ufficio devono indicare all'ufficio ragioneria gli importi tenendo conto delle somme e degli oneri connessi di cui al presente regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Per la competenza organizzativa e procedurale necessaria alla ripartizione delle somme, se non prevista dal presente regolamento, si a riferimento agli atti del singolo ente.

Art. 17 – Trattamento economico accessorio

Fermo restando la compatibilità con gli incentivi previsti dal presente regolamento, la contrattazione decentrata potrà stabilire in che misura le somme spettanti ai sensi degli art. 19-20-21 e 24 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 possono integrare quanto previsto dal presente regolamento.

Il salario di risultato di cui all'art. 39 del C.C.R.L. 12 giugno 2000 e successive modificazioni è assorbito dall'incentivo del presente regolamento sulla base di quanto segue:

- fino a € 3.100 di incentivo il salario di risultato è corrisposto per intero;
- da € 3.101 a € 4.650 è abbattuto di 1/3 del suo ammontare;
- da € 4.651 a € 6.200 è abbattuto di 2/3 del suo ammontare;
- oltre € 6.201 è assorbito per intero.

Art. 18 – Contributi previdenziali

Le somme che si determinano con le procedure di cui all'art. 4, derivanti dagli importi dei lavori pubblici posti a base di gara, sono utilizzate, oltre che per la distribuzione degli incentivi, anche per la copertura dei contributi previdenziali e/o oneri riflessi dovuti a carico degli Enti.

Art. 19 – Straordinario

L'incarico affidato ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento potrà essere svolto durante l'orario lavorativo giornaliero e le eventuali ore di lavori straordinario, per le fasi di progettazione, non saranno retribuite. Saranno invece retribuite nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo, le ore preventivamente autorizzate dal dirigente per le altre attività attinenti l'ufficio.

Art. 20 – Sottoscrizione degli elaborati

I dipendenti dell'Amministrazione, che forniscono prestazioni specialistiche oggetto del presente regolamento, assumono la responsabilità di quanto prodotto, secondo le norme del diritto privato e della deontologia professionale, tramite la sottoscrizione degli elaborati.

Art. 21 – Proprietà degli elaborati

Il progetto resta sempre nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione.

TABELLA 1 – Ripartizione verticale

1	Coordinatore del ciclo	12 %
2	Progettazione e sottoscrizione dell'atto	35 %
3	Direzione Lavori	30 %
4	Elaborazione piano della sicurezza	5 %
5	Esecuzione piano sicurezza	7 %
6	Collaudo	7 %
7	A disposizione per collaboratori diversi	3 %
8	Residuo per il rimborso dell'iscrizione agli albi professionali (all'art. 14 comma 1)	1 %

	Atti di pianificazione
Coordinatore e responsabile del procedimento	10
Tecnico/i che sottoscrive/ono l'atto	40
Tecnici di supporto al redattore	30
Collaboratori diversi	20

TABELLA 1 bis – Ripartizione interna soggetti interessati e relativa percentuale spettante nel rispetto della Tabella 1.

1	Coordinatore del ciclo Responsabile del procedimento	7 % ÷ 10% 5 % ÷ 2%
2	Incaricato della progettazione Collaboratori tecnici	25 % 10 %
3	Direzione Lavori Incaricato dell'assistenza lavori Incaricato della contabilizzazione	18 % 6 % 6 %
4	Elaborazione piano della sicurezza	5 %
5	Esecuzione piano sicurezza	7 %
6	Collaudatore Collaboratori tecnici	6 % 1 %
7	A disposizione per collaboratori diversi	3 %
8	Residuo per il rimborso dell'iscrizione agli albi professionali (all'art. 14 comma 1)	1 %

TABELLA 2 – Ripartizione orizzontale

Tre livelli progettuali		
<i>Preliminare</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Esecutivo</i>
20%	40%	40%

TABELLA 3 – Ripartizione orizzontale

Tre livelli progettuali		
<i>Direttore lavori</i>	<i>Assistente</i>	<i>Contabilizzatore</i>
60%	20%	20%